

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

(deliberato dal Consiglio di Istituto il 19/02/2009, ai sensi del DPR n. 24-06-98, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

FONTI NORMATIVE

D.L. I settembre 2008, n° 137, D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235, DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive integrazioni.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

FINALITÀ: il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 1, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. È inoltre coerente con le finalità educative dell'Istituto esplicitate dal PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, di cui al successivo articolo 2.

Art.1 (Doveri)

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
3. Lo studente non abbandona gli spazi della scuola (aule, corridoi, area cortiliva), neppure nei cambi d'ora o nel corso dell'intervallo.
4. Lo studente tiene spenti, nel corso sia delle attività in aula che dei cambi d'ora, gli apparecchi cellulari, fatti salvi casi di reale urgenza, che comunque devono essere espressamente autorizzati da un docente.
5. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
6. Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.
7. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
8. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto; rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
10. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
12. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art.2 (Patto educativo di corresponsabilità)

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione degli studenti, la loro integrazione sociale, la loro crescita civile. Tali finalità non possono prescindere dalla collaborazione fra tutte le componenti coinvolte (docenti, famiglie ed alunni) realizzata anche attraverso un patto educativo centrato sulla responsabilità e il rispetto dei reciproci ruoli.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, il sostegno nelle diverse abilità, la maturazione dei comportamenti, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, favorendo i processi di apprendimento;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e agli stili cognitivi, comunicandone modalità, criteri di valutazione e risultati;

- informare le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto, garantendo la riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- instaurare un dialogo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- seguire impegni, scadenze, iniziative scolastiche (circolari, e comunicazioni pubblicate sul sito della scuola), presentarsi con sollecitudine in caso di convocazione e controllare il libretto personale;
- fare in modo che l'orario d'ingresso a scuola venga rispettato, che le uscite anticipate e le assenze siano sempre giustificate da gravi e comprovati motivi;
- contribuire economicamente attraverso il finanziamento di un apposito fondo gestito dal Consiglio di Istituto alla sostituzione degli arredi e del materiale dell'Istituto che al termine dell'anno scolastico risultino danneggiati per un uso improprio non comunque riconducibile a atti di deliberato vandalismo o a normale usura.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- rispettare il regolamento di Istituto, e in particolare, in riferimento ai seguenti aspetti tematici, si impegna a:
 - RISPETTO: mantenere comportamenti e atteggiamenti corretti e collaborativi con docenti, personale scolastico e compagni; utilizzare gli arredi, le strutture e i materiali in modo da garantirne funzionalità e conservazione animali;
 - PUNTUALITÀ: rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e le assenze solo nel caso di gravi e comprovati motivi e produrre le relative giustificazioni con sollecitudine;
 - PERCORSO FORMATIVO: accogliere le proposte formative dei docenti, collaborare come gruppo classe affinché la programmazione prevista possa svilupparsi al meglio; agire con correttezza e rispetto dei rispettivi ruoli nel richiedere chiarimenti e spiegazioni ai docenti in merito alle programmazioni e ai risultati;
 - COMUNICAZIONE: utilizzare un linguaggio idoneo nelle diverse situazioni ed atteggiamenti che non urtino la sensibilità delle persone.

Art.3 (Codice disciplinare)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline; per il giudizio finale di ammissione/non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato è fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.L. 1 settembre 2008, n° 137.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia).
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma precedente.
9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - a. richiamo orale: per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
 - b. richiamo scritto: per scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, ripetute mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, non rispetto delle norme di sicurezza, utilizzo non autorizzato dei parcheggi riservati al personale;
 - c. sospensione senza allontanamento dalla scuola: per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato con interruzione delle lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, abbandono temporaneo in orario scolastico (compresi l'intervallo o i cambi d'ora) degli spazi della scuola, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento di arredi e/o materiale scolastico di proprietà dell'Istituto o di altri studenti;
 - d. sospensione con allontanamento dalla scuola fino a dieci giorni: per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale avvenuti anche fuori dalla scuola.
 - e. trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle lezioni ovvero allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni: per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al decoro della comunità scolastica.
 - f. allontanamento dalla comunità scolastica per durata superiore a 15 giorni: La durata dell'allontanamento sarà comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
13. In caso di danni ad arredi, materiale scolastico, strutture della scuola, alla sanzione disciplinare, deve seguire il risarcimento del danno per un valore pari al costo del bene danneggiato, così come desumibile dagli inventari della scuola o dalle fatture pervenute per le riparazioni necessarie. La somma è versata nel bilancio della scuola.

14. Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 10, lettera f) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
15. L'alunno incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a 5 giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nel corso del medesimo anno scolastico, alle visite e viaggi d'istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
16. L'alunno incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a 5 giorni o ad altra sanzione corrispondente perde il diritto alla borsa di studio, all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
17. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
18. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, e all'insegnante coordinatore.

Art.4 (Organi competenti)

1. Il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe sono competenti per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
2. Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
3. Il Consiglio di Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
5. Contro le decisioni degli organi competenti che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia dell'istituto (Consiglio di Garanzia), di cui al successivo articolo 5.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art.5 (Consiglio di garanzia)

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235, il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di Garanzia composto da un insegnante, uno studente (eletto come rappresentante nella Consulta Provinciale degli Studenti) e un genitore (il Presidente del Consiglio di Istituto), presieduto dal Preside. Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza in materia di normativa scolastica.
2. Il Consiglio, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di Segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.
3. Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati

nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

5. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art.6 (Norma finale)

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto anche su proposta e previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.